c_b153-02/11/2026-0010225/A

Commissione per i procedimenti referendari

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, con particolare riguardo all'art. 16-*bis*;

Visto lo Statuto del Comune di Brentonico agli artt. 8 ss. e, in particolare, l'art. 14, co. 11, ai sensi del quale "*Anteriormente alla data di svolgimento della consultazione referendaria il competente organo di governo del Comune può assumere una deliberazione che accolga, in tutto o in parte, la richiesta del comitato promotore. Il Comitato dei garanti, sentito anche il comitato promotore, assume una decisione definitiva in ordine alla decadenza della procedura referendaria*";

Vista l'istanza presentata in data 23/05/2026 dal Comitato promotore, volta a richiedere l'indizione di un referendum propositivo per l'adozione di un Regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente nelle attività agricole, articolato in specifici indirizzi volti al contenimento dell'effetto deriva dei prodotti fitosanitari sul territorio comunale;

Richiamato il provvedimento espresso in data 09/09/2026 da questa Commissione sull'ammissibilità del quesito referendario, nel quale sono stati evidenziati i presupposti di legittimità, i limiti istituzionali e i canoni di proporzionalità e ragionevolezza volti al contemperamento tra la tutela della salute e dell'ambiente e la salvaguardia della libera iniziativa economica e della proprietà privata;

Preso atto che il Consiglio comunale di Brentonico si è successivamente orientato, in esito a specifico procedimento partecipativo, all'adozione di un Regolamento comunale integrativo per la tutela della salute e dell'ambiente nell'uso dei prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e dei luoghi sensibili;

Sentito in data 26/10/2026 il rappresentante del Comitato promotore "Comitato biodiversità e salute per Brentonico", nella persona del signor Marco Niro;

Esaminato il testo regolamentare approvato dal Consiglio Comunale in data 28/10/2026, il quale introduce una disciplina organica dettagliata in materia di uso di prodotti fitosanitari sul territorio comunale, prevedendo:

- Oggetto e finalità (art. 1): Misure integrative e aggiuntive rispetto al D.P.P. 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg., per minimizzare i rischi derivanti dall'effetto deriva e tutelare la salute della popolazione, i gruppi vulnerabili, le risorse idriche e il patrimonio ecologico del Monte Baldo, imponendo altresì il rispetto del SQNPI o dell'agricoltura biologica per le produzioni agricole professionali;

- Distanze di sicurezza da aree specifiche e luoghi sensibili (artt. 2 e 3): Individuazione di distanze minime di sicurezza da scuole, parchi, strutture sanitarie, zone sportive ed edifici residenziali privati, graduate in 50 metri (distanza standard), 15 metri (con tecnologie di contenimento deriva) e 10 metri (con tecnologie ed interposizione di barriere vegetali continue);

- Tutela delle risorse idriche, colture biologiche ed insetti impollinatori (art. 4): Fasce di rispetto per i corpi idrici e i punti di prelievo, prescrizioni per la salvaguardia delle zone di tutela e rispetto idrogeologico, divieto di trattamenti tossici per le api durante la fioritura e obbligo di misure idonee per prevenire la contaminazione delle colture biologiche adiacenti;

- Fasce orarie e limitazioni meteorologiche (artt. 5 e 6): Restrizione dell'esecuzione dei trattamenti nelle fasce di prossimità alle sole tre ore successive all'alba e tre ore precedenti il tramonto, unitamente al divieto di svolgimento dei trattamenti in presenza di vento, precipitazioni o temperature superiori a determinati parametri;

- Vigilanza, sanzioni e disciplina transitoria (artt. 7, 8 e 10): Disposizioni in materia di controlli, rinvii sanzionatori e previsione di un periodo transitorio di 12 mesi per l'adeguamento degli impianti;

Constatato che l'insieme delle misure introdotte a livello comunale risulta più restrittivo per le attività in oggetto, rafforzando le misure a tutela della salute già vigenti a livello provinciale, e che – con la correzione della distanza minima dalle captazioni idropotabili (secondo l'emendamento conseguente al parere tecnico del Dipartimento enti locali, agricoltura e ambiente trasmesso alla scrivente Commissione) – nessuna misura prevista dal regolamento risulta meno restrittiva rispetto a quelle generali previste a livello provinciale (opzione che sarebbe peraltro stata non applicabile);

Ritenuto necessario procedere alla valutazione del rapporto di correlazione intercorrente tra la disciplina approvata dall'Organo consiliare e l'iniziativa referendaria promossa dal Comitato;

Lo scrivente Comitato osserva quanto segue:

1) Constatazione dell'identità di oggetto e di finalità: Dall'analisi comparativa tra gli indirizzi prefigurati nel quesito referendario e l'articolato normativo approvato dal Consiglio comunale emerge in modo chiaro l'identità sostanziale di oggetto e di finalità. Il regolamento consiliare recepisce e traduce in norme positive operanti sul territorio la medesima *ratio* ispiratrice della richiesta popolare *in itinere*: il contenimento dei rischi da deriva dei prodotti fitosanitari, la fissazione di distanze di sicurezza rafforzate rispetto a quanto previsto a livello provinciale, la protezione della salute e delle risorse idriche e dell'apicoltura, nonché la regolamentazione delle modalità temporali e meteorologiche dei trattamenti.

2) Interruzione della procedura referendaria: La normativa comunale (art. 14 dello Statuto) e la disciplina generale sui procedimenti referendari stabiliscono espressamente che, qualora l'organo competente dell'amministrazione (nella specie, il Consiglio comunale) approvi atti o regolamenti che accolgano, in tutto o in parte, gli indirizzi sottesi al quesito referendario proposto, non si debba procedere con la consultazione popolare. Il sopravvenuto recepimento dell'indirizzo proposto nel quesito referendario tramite intervento normativo determina l'arresto della procedura consultiva, per evidenti ragioni di economia procedimentale e di preferenza dell'ordinamento per i meccanismi rappresentativi preposti alla verifica nel dettaglio (e non solamente negli indirizzi generali esprimibili a livello di quesito) del bilanciamento degli interessi in gioco e del perimetro di legittimità in cui gli indirizzi politici di massima possono in concreto esprimersi. Lo statuto del Comune di Brentonico è a riguardo particolarmente esplicito, prescrivendo che "*Anteriormente alla data di svolgimento della consultazione referendaria il competente organo di governo del Comune può assumere una deliberazione che accolga, in tutto o in parte, la richiesta del comitato promotore"*.

3) Natura e limiti funzionali del referendum propositivo: La conseguenza dell'interruzione della procedura risponde peraltro alla natura giuridica e alla funzione del referendum di tipo "propositivo". Tale tipologia di iniziativa popolare ha una valenza di indirizzo politico-amministrativo e non può

spingersi sino al punto di sostituirsi all'organo democraticamente rappresentativo nella redazione di un dettaglio tecnico-normativo rigido ed immutabile.

Al Consiglio comunale spetta l'individuazione del bilanciamento di interessi ottimale e ragionevole tra le diverse istanze costituzionalmente rilevanti coinvolte (tutela della salute, protezione dell'ambiente, salvaguardia delle attività agricole, tutela della proprietà e della libera iniziativa economica), entro il perimetro delle competenze comunali e rispettando i limiti di legittimità. Tale attività di sintesi e di ponderazione normativa è riservata sempre e comunque in via esclusiva al Consiglio comunale, anche in caso di svolgimento della consultazione, e per tale ragione il previo intervento regolamentare dell'organo rappresentativo rende improcedibile il referendum proposto (posto che anche se la consultazione popolare fosse svolta, comunque il quesito non è autosufficiente e non può essere redatto in forma di articolato, necessitando comunque un passaggio dal Consiglio comunale che rimane libero nelle sue deliberazioni e che è l'organo responsabile dell'individuazione di soluzioni normative di dettaglio rispettose di competenza e limiti di legittimità).

Pertanto, la Commissione per i procedimenti referendari,

accertata l'identità di oggetto e di finalità tra il regolamento approvato dal Consiglio comunale di Brentonico e il quesito referendario di iniziativa popolare proposto dal Comitato promotore, con trasposizione in normativa di dettaglio degli indirizzi sottesi al quesito referendario,

assume la decisione definitiva in ordine alla decadenza della procedura referendaria,

dispone la comunicazione del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Brentonico per la conseguente interruzione della procedura referendaria relativa al quesito in oggetto, dando atto della non procedibilità della consultazione popolare ai sensi della normativa vigente.

Brentonico, 02 novembre 2026

Letto, confermato e sottoscritto,

Avv. Beatrice Tomasoni
Presidente della Commissione
(firmato digitalmente)

Avv. Filippo Bettini
Componente della Commissione
(firmato digitalmente)

Prof. Flavio Guella
Componente della Commissione
(firmato digitalmente)

Federica Giordani
Segretario della Commissione
(firmato digitalmente)